

S T A T U T O
della "Art of Communication"

TITOLO I

Articolo 1 - **COSTITUZIONE** - E' costituita un'Associazione culturale denominata "Art of Communication".

TITOLO II

Articolo 2 - **DURATA** - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa cesserà soltanto:

- a) se espressamente se ne deliberi lo scioglimento;
- b) se il numero degli associati dovesse scendere al di sotto di quello minimo previsto per il suo funzionamento.

TITOLO III

Articolo 3 - **SEDE** - L'Associazione ha sede in Muggia, viale XXV Aprile n.31.

TITOLO IV

Articolo 4 - **PRINCIPI** - I contenuti e la struttura sono democratici. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'organizzazione stessa. L'Associazione può dotarsi di regolamenti interni.

Articolo 5 - L'Associazione nasce ponendo la Vita e la Persona in quanto tali come valori primari dell'esistenza e la Comunicazione come principale mezzo per il miglioramento della persona e della società.

TITOLO V

Articolo 6 - **SCOPO** - L'Associazione ha lo scopo di:

- a) ideazione e organizzazione di percorsi formativi collettivi ed individuali e percorsi di aggiornamento;
- b) organizzazione di corsi di formazione professionale;
- c) azione di aiuto e orientamento della persona verso i propri fini e verso il mercato del lavoro;
- d) azione di informazione sulle opportunità offerte dalla società e dal mercato del lavoro;
- e) ricerca, creazione, diffusione e promozione di strumenti, conoscenze e metodi atti al miglioramento psicologico e allo sviluppo della persona;
- f) organizzazione di incontri, seminari, dibattiti, conferenze, mostre e manifestazioni relativi al benessere psico-fisico e all'approfondimento in ambito psicologico, sociologico, pedagogico, scientifico, medico, filosofico, storico-antropo-logico, bioetico, legale, letterario ed artistico;
- g) solidarietà civile, culturale e sociale, senza alcun indirizzo a carattere politico o religioso;
- h) realizzazione di attività socialmente e culturalmente utili, incluse attività ricreative ed animative di aiuto alla Persona anche per lo svago e per il tempo libero;
- i) sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla centralità della Vita, in quanto valore primo e della Comunicazione in quanto mezzo supremo per il miglioramento di se stessi e della società.

L'Associazione può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè utile alla realizzazione degli scopi statutari.

TITOLO VI

Articolo 7 - **COLLABORAZIONI** - L'Associazione può partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti o associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate. L'Associazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti pubblici e privati e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo.

TITOLO VII

Articolo 8 - **SOCI** - Gli Associati siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati "Soci".

Articolo 9 - Il numero dei Soci è illimitato.

Possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne accettino senza riserve lo statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali.

Articolo 10 - La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo, il quale decide in modo inappellabile.

La domanda di ammissione per le persone minorenni dovrà essere controfirmata dagli esercenti la patria potestà.

Le modalità di iscrizione sono definite nel dettaglio dall'apposito regolamento interno.

Articolo 11 - Gli aderenti sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota di iscrizione alla stessa; inoltre possono sostenere tramite un canone aggiuntivo annuo volontario, l'attività sociale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali vanno versate entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

La quota o contributo associativo non è rivalutabile, nè trasmissibile, fatta eccezione per il trasferimento causa morte.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di iscrizione in base alle indicazioni dell'Assemblea degli Associati.

Solo in casi del tutto eccezionali, può decidere di favorire l'adesione e la partecipazione alle attività sociali di persone particolarmente svantaggiate, sempre secondo criteri di equità e di solidarietà.

Articolo 13 - Se il numero di associati fosse troppo elevato, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea una quota di adesione supplementare per i nuovi richiedenti l'Associazione.

Articolo 14 - L'entità dei contributi dovuti dai non associati che usufruiscono dei servizi dell'Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo in base ai costi sostenuti per l'erogazione dei servizi in questione.

La qualifica di associato ha carattere strettamente personale e si acquista e si perde con le modalità previste dallo statuto.

Articolo 15 - Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori: coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell'Associazione, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo. Sono di diritto inseriti anche tra i Soci Onorari;
- Onorari: eletti dall'assemblea degli associati in riconoscimento di meriti eccezionali o tra i rappresentanti di prestigiose cariche pubbliche. Sono esonerati dal pagamento delle quote;
- Ordinari: tutti gli associati che non rientrano nelle categorie, i quali, avendone fatto domanda, vengono come tali accolti.

Articolo 16 - Gli associati hanno tutti, indistintamente e senza alcuna discriminazione, il diritto di:

- partecipare alle assemblee e votare;
- informazione e controllo sulla vita e l'attività dell'Associazione, avendo la possibilità di accedere ai verbali, ai bilanci e ad ogni altra delibera;
- svolgere attività di programma, collaborazione e organizzazione;
- essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata se precedentemente concordata, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea degli associati;
- partecipare alle manifestazioni dell'Associazione.

Articolo 17 - Gli associati hanno il dovere di:

- versare la quota di adesione entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- osservare in ogni sua parte il presente statuto;

- osservare i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- comportarsi in modo solidale, moralmente rigoroso e corretto, in buona fede verso gli altri associati e nel rapporto con i non associati.

Articolo 18 - La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione.

Oltre i casi previsti dalla legge, è possibile l'espulsione dell'associato che:

- non abbia effettuato il versamento della quota sociale per almeno due anni;

- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- venga meno al perseguimento degli scopi sociali con la non osservanza delle deliberazioni statutarie e degli organi sociali;

- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo verifica i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino le dimissioni o l'espulsione e li sancisce con apposita deliberazione, che deve essere comunicata agli associati destinatari tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 20 - L'associato che intende dimettersi dall'Associazione deve dare apposita comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni hanno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso, mentre l'espulsione ha effetto immediato.

Articolo 21 - In caso di dimissioni o espulsione, l'associato non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi

versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 22 - Le sanzioni disciplinari, previste e specificate nei regolamenti interni, sono l'ammonizione, la sospensione e l'espulsione.

TITOLO VIII

Articolo 23 - **ORGANI ASSOCIATIVI** - Gli Organi Associativi sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

TITOLO IX

Articolo 24 - **ASSEMBLEA DEI SOCI** - L'Assemblea è costituita dalla totalità dei Soci ed è l'Organo sovrano dell'associazione.

Articolo 25 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il secondo trimestre di ogni anno solare, nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto degli associati; in questi ultimi due casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 26 - La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere effettuata almeno otto giorni prima della scadenza dell'adunanza mediante avviso contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno.

Articolo 27 - Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro avente diritto. Ogni votante può presentare un massimo di cinque deleghe.

Articolo 28 - L'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione - quando sia presente la maggioranza del Consiglio Direttivo e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, presenti fisicamente o rappresentati con delega.

Trascorsa un'ora da quella fissata, senza che sia stato raggiunto il numero necessario, l'Assemblea si intenderà riunita e sarà valida - in seconda convocazione - qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Articolo 29 - L'assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo incaricato tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i soci anziani.

Articolo 30 - Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da due soci presenti.

Il verbale è redatto dal Segretario o da un associato nominato all'inizio dell'assemblea dal Consiglio Direttivo ed è consultabile da ogni aderente.

Articolo 31 - Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.

Per l'elezione delle cariche sociali è necessario nominare due scrutatori e si procede col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Risulteranno eletti coloro i quali riporteranno il maggior numero di voti.

Articolo 32 - Le deliberazioni nelle assemblee sono prese a maggioranza degli associati intervenuti (50% più uno dei presenti); per deliberare relative a modifiche statutarie ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) di tutti gli aventi diritto.

Articolo 33 - L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione.

In particolare l'assemblea:

- esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio, presentati dal Consiglio;
- stabilisce, su proposta del Consiglio, la misura delle quote e dei contributi annui dovuti dagli associati;
- approva la relazione morale e tecnica, il piano di attività e l'inventario dei beni eseguiti dal Consiglio Direttivo, nonché i regolamenti ed i relativi aggiornamenti;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto (con le modalità di cui all'articolo 32);
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione (con le modalità di cui all'articolo 32).

TITOLO X

Articolo 34 - **CONSIGLIO DIRETTIVO** - Il Consiglio Direttivo ha il governo e l'amministrazione dell'Associazione.

Provvede a gestire l'attività sociale secondo le linee di indirizzo indicate dall'assemblea sociale e specificate dal Presidente.

E' investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli delegato tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'assemblea degli associati e tutto ciò che l'assemblea stessa provveda a delegare ad esso.

Articolo 35 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri liberamente eletti dall'assemblea degli associati, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Le cariche sono onorarie e gratuite ed i Consiglieri possono essere revocati dall'assemblea degli associati a maggioranza degli aderenti.

Articolo 36 - Il primo Consiglio Direttivo viene designato nell'Atto Costitutivo.

Articolo 37 - Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale, a sua volta, distribuisce, fra gli altri facenti parte il Consiglio

stesso, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti e le responsabilità, specificati in un apposito regolamento.

Le cariche da assegnare sono il Vice-Presidente, l'addetto alle pubbliche relazioni ed il Segretario; il Presidente nomina altresì un Tesoriere-Economo (carica scomponibile) preferibilmente ma non necessariamente tra i componenti il Consiglio.

Il Consiglio stesso può prevedere inoltre altre cariche complementari legate alla gestione delle attività sociali.

Articolo 38 - In caso di necessità o dal momento in cui uno o più componenti cessasse l'incarico, è facoltà del Consiglio Direttivo di chiamare in sostituzione i primi associati tra i non eletti dall'assemblea, che quest'ultima ratificherà alla prima riunione successiva.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio stesso.

Articolo 39 - Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle proprie riunioni un Comitato tecnico.

Quest'ultimo è composto da un massimo di cinque esperti che, non facendo parte del Consiglio Direttivo, esprimono soltanto pareri senza potere di voto.

Articolo 40 - Il Consiglio Direttivo può inoltre affidare la gestione sociale ad un Comitato Esecutivo, composto da un massimo di tre membri esperti tra gli associati e sceglierli tra gli associati stessi i responsabili delle aree operative.

Questi ultimi gestiscono le attività di loro competenza relazionando e rispondendo del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo.

Articolo 41 - Il Consiglio Direttivo è convocato di norma una volta al trimestre dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno la metà dei membri o del Collegio dei Revisori dei Conti; in tali casi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Articolo 42 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed il Segretario cura la stesura del verbale che sarà conservato agli atti.

Articolo 43 - In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) determina l'attività da svolgere e provvede ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini sociali nel rispetto degli indirizzi generali forniti dall'assemblea dei soci;
- c) propone all'assemblea dei regolamenti interni per il migliore funzionamento dell'organizzazione;
- d) mette in atto tutte le delibere dell'Assemblea e ratifica, nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza;
- e) entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio (dal primo gennaio al trentuno dicembre) presenta per l'approvazione dell'assemblea sociale, il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato;
- f) predisporre per l'approvazione dell'assemblea l'Inventario dei beni patrimoniali, la Relazione Morale e Tecnica dell'esercizio trascorso, il Programma per l'esercizio entrante, le proposte di modifica dello Statuto, la Lista di eventuali Soci Onorari;
- g) stabilisce e cura adeguate forme di pubblicità delle convocazioni di assemblee, dei verbali, dei bilanci o rendiconti;
- h) può disporre di un elenco di associati collaboratori che offrono il loro contributo volontario e gratuito;
- i) assume nelle modalità che ritiene più opportune, collaboratori non associati e si avvale dell'opera di professionisti per lo svolgimento delle attività associative.

TITOLO XI

Articolo 44 - **PRESIDENTE** - Il Presidente dell'Associazione, che è tale dell'assemblea sociale e del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede:

- stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell'Associazione;
- convoca e presiede l'assemblea degli associati, le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese, avendo facoltà di delegare ad altri componenti l'Associazione, l'esecuzione dei vari adempimenti;
- sottoscrive il verbale dell'assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo e li custodisce presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti gli associati;
- in caso di necessità od urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- ha la facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell'Associazione;
- in caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente o da un Componente del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente stesso.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'assemblea sociale per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO XII

Articolo 45 - **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** - L'Assemblea elegge ogni quattro anni il Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo e ne riferisce annualmente all'assemblea sociale con relazione scritta e firmata. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dal Codice Civile.

TITOLO XIII

Articolo 46 - **COLLEGIO ARBITRALE** - Gli associati si impegnano a non adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie con l'Associazione. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi e gli associati ovvero tra associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "de bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Trieste, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

TITOLO XIV

Articolo 47 - **PATRIMONIO** - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività da:

- quote di iscrizione;
- canoni volontari e altre contribuzioni volontarie degli associati;
- corrispettivi specifici da associati;
- introiti derivanti da iniziative di carattere culturale e/o ricreativo;
- proventi configurabili quali entrate istituzionali dell'associazione;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, elargizioni e finanziamenti comunque pervenuti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da manifestazioni pubbliche e raccolte di fondi;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 48 - I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Articolo 49 - L'Associazione intende svolgere la propria attività restando escluso ogni fine di lucro.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa non sia imposta dalla legge.

Qualunque provento sarà devoluto e/o destinato sempre e comunque a finalità inerenti quelle dell'Associazione.

Articolo 50 - In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio verrà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.

TITOLO XV

Articolo 51 - **NORME FINALI** - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO XVI

Articolo 52 - NORME TRANSITORIE - Fino alla convocazione dell'Assemblea, l'Associazione viene retta dai Soci Fondatori che danno vita ad un Comitato avente le stesse funzioni e prerogative del Consiglio Direttivo.

F.TO MAGGIORE dott. Renzo

F.TO MANOSPERTI dott.ssa Luisa

F.TO CATANESE Andrea

F.TO SERPO Rossana

F.TO MULLICH dott.ssa Laura

F.TO FRAGIACOMO Tullio

(L.S.) F.TO Dott. Furio DEI ROSSI - Notaio